

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 46

Adunanza 14 ottobre 1998

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - ART.17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 6 - 162756/1998

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, ANNA FERRERO, GIUSEPPE GAMBA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO CAMOLETTO, BARBARA TIBALDI e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ALDO MILETTO e SILVANA ACCOSSATO.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Castagnole Piemonte:

è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 86-33876 del 18/04/1994;

ha adottato, con deliberazione C.C. n. 26 del 13/06/1998, la Variante parziale al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente quali emergono dalla deliberazione C.C. n. 26 di adozione.

Rilevato che la variante in oggetto è relativa all'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., che disciplina le aree destinate ad uso agricolo, e riguarda la modifica della distanza minima tra le abitazioni e le stalle, riducendola da mt. 50 a mt. 25;

Dichiarato che:

- non sono rilevabili formali incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale poiché il medesimo, in corso di elaborazione, non è ancora stato formalmente adottato;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, non emergono incompatibilità

con i progetti di competenza della Provincia, ne con progetti di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Dato atto che la verifica di compatibilità di cui sopra prescinde da ogni valutazione circa la effettiva sussistenza dei requisiti di variante parziale così come precisati al settimo comma sopra citato, di cui è responsabile l'Amministrazione Comunale;

Constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/10/98;

Verificato il Programma Triennale delle OO.PP. di competenza della Provincia;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 07/10/1998;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Castagnole Piemonte, adottata con deliberazione C.C. n. 26 del 13/06/1998, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale, in quanto non adottato, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Castagnole Piemonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario Generale
F.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
F.to M. Bresso

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 14 ottobre 1998.